

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine**SOSTITUZIONE DI SOGGETTI NOMINATI IN DIVERSI ORGANISMI****NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE****Scadenza di presentazione delle candidature: 25 marzo 2022**

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Preso atto che si sono verificati casi di persone che sono cessate dall'incarico per dimissioni, incompatibilità o altra causa e che, in particolare, il dottor Marcello Mazzù, nominato quale membro nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale con deliberazione del Consiglio regionale n. 24 del 19 novembre 2019, in data 7 febbraio 2022 ha presentato le proprie dimissioni.

Il Consiglio regionale, pertanto, deve procedere alla seguente nomina: **Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale – Consiglio di Amministrazione – nomina di un membro**

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni	Compensi
A.T.C. del Piemonte Centrale - Consiglio di Amministrazione (Art. 31, l.r. n. 3/2010 modificato dalla l.r. n. 11/2014) MOD. di candidatura A	1 membro	Consiglio Regionale		I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie	Ai Consiglieri di amministrazione delle ATC che non ricoprano la carica di Presidente o Vice Presidente spetta un gettone di presenza, per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 30,00 al lordo delle ritenute di legge. Ai residenti al di fuori del Comune sede dell'adunanza spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, nella misura prevista dalla disciplina vigente per le missioni dei dirigenti della Regione

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae*, contenente, **a pena di irricevibilità**:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 25 marzo 2022**.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe dei nominati presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine:

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al **"Settore Commissioni consiliari"** - **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

MODELLO A
DI CANDIDATURA PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE IN
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di irricevibilità della candidatura)

Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a c.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)
.....
tel. fax
pec/e-mail.....
(inserire di preferenza un indirizzo pec, se posseduto)
codice fiscale

I dati relativi alla residenza o al luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni, all'utenza telefonica, al numero di fax e all'indirizzo pec e/o e-mail saranno utilizzati per le eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento dell'incarico. È pertanto onere del candidato/nominato comunicare ogni futura variazione di tali dati.

presenta la propria candidatura per la seguente nomina:

.....
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

.....
(specificare l'organo: C. di A., Consiglio Direttivo, altro)

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

.....

* Cfr. nota in calce

3*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa (*oppure* indicare se in quiescenza):
.....

4. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:
.....
.....

5*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):.....
.....

6*. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

carica:..... dal: al:

carica:..... dal: al:

carica:..... dal: al:

carica:..... dal: al:

7. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):.....
.....

8*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)
.....

9*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

10*. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*compilare la dichiarazione A allegata al presente modello*);

11*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

- | | |
|---|--|
| 12*. ☐ di NON trovarsi | in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, |
| ☐ di trovarsi | n. 39 e successive modifiche |
|
☐ di NON trovarsi |
in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o |
| ☐ di trovarsi | statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina |
|
☐ di NON trovarsi |
nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto |
| ☐ di trovarsi | legislativo 8 aprile 2013, n. 39 |

13. in caso di risposta affermativa al punto n. 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

* *Cfr. nota in calce*

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

16*. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

dichiara altresì

17. di accettare preventivamente la nomina;

18*. di impegnarsi a presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 **la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;**

19*. di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 **(la mancata presentazione di tale dichiarazione, a norma dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, comporta la segnalazione del nominativo da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio regionale all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative);**

20. di essere consapevole che le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui ai punti 18 e 19 saranno pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

21. di allegare alla presente:

☐ copia fotostatica del documento di identità personale

☐ *curriculum vitae*

22. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per un periodo di 5 anni.

....., li

Firma

.....

* Cfr. nota in calce

Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri 15
10121 Torino

**DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITÀ PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013
(da trasmettere in allegato al modello di candidatura)**

Il/La sottoscritto/a
nato/a..... il
residente a c.a.p.
via/c.so.....ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ai fini della
seguente nomina/designazione:

Ente:

Organo:

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 dichiara, inoltre:

Incarico o carica ricoperta	Amministrazione e o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica	Tipologia di carica o incarico	Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica	Termine di scadenza o di eventuale cessazione

MOD. di dichiarazione A

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio regionale eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogodata

Il dichiarante

.....

**NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE
DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA**

**L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO
SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ
DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.
10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:**

www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le domande di candidatura che non contengano tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento - solo ed esclusivamente al seguente indirizzo pec:

comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo:
<https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

3. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

Sono stati introdotti dei limiti in materia di nomine per i soggetti in quiescenza, in particolare l'art. 6 del decreto ha integrato l'art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 come segue:

"9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.

5. Per “cariche elettive” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

6. Occorre specificare la data di elezione alla carica e la scadenza.

8. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione (“non”) e specificare nell’apposito spazio.

9. In base all’art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

11-12. Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2; 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti: a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici; b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

16. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(omissis)

Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti

vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.

10-12-18-19. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di

concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,

l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;*
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;*
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.*

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto

parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

- 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
- 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
- 3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
- 4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
- 5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

- 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

- 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
 - a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
 - b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano) Tel. 011 5757/.324/239/199
mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it